

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1175

Vol. 1969/0217

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1175 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1969

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/68 che stabilisce
le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del
latte scremato in polvere

COM(69) 1175 def.

Relazione

1. L'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 (1) prevede che, per i quantitativi di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.
2. Per far fronte agli sviluppi e alle esigenze della situazione sul mercato, occorre disporre che tali misure vengano adottate a breve termine, dopo che la Commissione abbia esaminato la situazione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tale procedura viene già applicata per quanto concerne le misure particolari dirette allo smaltimento di burro di ammasso pubblico (Vedasi in proposito l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 (2)).
3. Lo scopo del presente regolamento è quindi quello di introdurre nel regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (3), disposizioni e regole generali che dovranno essere prese in considerazione per l'adozione delle misure di cui trattasi.

(1) G.U. n. L 148 del 28.6.1968, p. 13

(2) G.U. n. L 169 del 18.7.1968, p. 1

(3) G.U. n. L 173 del 22.7.1968, p. 4

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/68 che stabilisce
le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del
latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere adottate misure particolari per lo smaltimento di latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento;

CONSIDERANDO che è opportuno che tali misure siano adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del suddetto regolamento; che al riguardo è necessario vigilare, in particolare, affinché sia ridotto del massimo il costo relativo all'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) G.U. n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13.

(2) G.U. n. L 179 del 21. 7.1969, pag. 13.

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (2), viene inserito il seguente articolo 7 bis

"Articolo 7 bis

La Commissione esamina la situazione per quanto concerne il latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento conformemente alle misure di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 e che non può essere smaltito, a condizioni normali, nel corso di una campagna lattiera. Le misure adeguate vengono adottate in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Al riguardo, la Commissione vigila in particolare affinché :

- per quanto possibile non venga compromesso lo smaltimento normale,
- sia mantenuta la possibilità di procedere liberamente all'immagazzinamento,
- si ottengano, per il latte scremato in polvere venduto, i ricavi più elevati possibili."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

(1) G.U. n. L 173 del 22. 7.1968, pag. 4.

(2) G.U. n. L 98 del 25. 4.1969, pag. 1.